

**Statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo del Territorio
del Mezzogiorno d'Italia e del Mediterraneo**

Art.1 Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata "Agenzia per lo Sviluppo del Territorio del Mezzogiorno d'Italia e del Mediterraneo", con sede in Roma, in Via della Colonna Antonina 35, di seguito, per brevità, denominata "Agenzia".

Il trasferimento della Sede nel medesimo Comune od in altro Comune italiano è deliberato dall'Organo Amministrativo e successivamente ratificato, anche implicitamente, dall'Assemblea degli Associati.

Art.2 - Principi e norme applicabili.

L'"Agenzia" non ha scopo di lucro; è ispirata ai principi di solidarietà e sussidiarietà dell'Unione Europea; persegue una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva conformemente agli obiettivi strategici di Europa 2020, per un efficace utilizzo di qualsivoglia risorsa comunitaria e non. A tale scopo fornisce assistenza e collaborazione tecnico-giuridico-finanziaria a coloro (persone fisiche o giuridiche; enti anche istituzionali o società, quindi pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, ecc.) che investono in progetti finalizzati a realizzare l'equità e la giustizia sociale; ad eliminare la discriminazione e la povertà; ad implementare investimenti utili agli scopi di cui sopra, anche attraverso la creazione di posti di lavoro in aree ad elevato tasso di disoccupazione.

L'"Agenzia" è regolata dalle norme del presente Statuto, sempre che non insorgano conflitti con disposizioni di legge vigenti nell'Unione Europea ed in Italia, ed, in particolare, con gli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

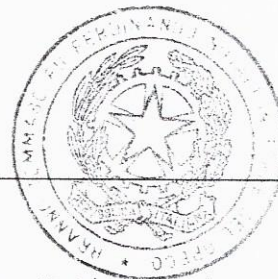
Art.3 - Finalità dell'Associazione.

L'Europa ha un ruolo strategico nel Mediterraneo in una logica geopolitica e realizza una fattiva politica di coesione, cooperazione territoriale e di vicinato, che attua attraverso programmi specifici. L'Agenzia vuole contribuire a tali finalità, attraverso qualsiasi azione di supporto e di aiuto alla realizzazione dei programmi in ambito comunitario ed utile a garantire l'unità politica e la funzione di sviluppo del territorio europeo, al fine di ottenere risultati concreti.

L'Agenzia intende perseguire finalità di crescita economica e sociale delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia in uno con la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e la promozione della cultura e delle tradizioni nel medesimo contesto territoriale, facilitando l'accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, alle imprese, alle associazioni di categoria e agli enti pubblici e privati.

L'obiettivo principale è quello di:

- favorire il recupero del divario del Mezzogiorno con il Nord Europa e determinare uno sviluppo nell'area euro-mediterranea che si



inserisca nei programmi di sviluppo dell'intero paese;

- dare un contributo di aiuto e di supporto alle Istituzioni pubbliche e private per adeguare le strategie dell'Italia sull'utilizzo dei fondi, tra i quali quelli di sviluppo regionale dell'Unione Europea, per il quinquennio 2015 - 2020, nonché quelli diretti utilizzabili attraverso l'intervento della Banca Europea di Investimento (BEI) e del Fondo Europeo d'Investimento (FEI);
- dare sostegno all'impresa, in particolare alle PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
- contribuire a definire una più efficace destinazione delle risorse del piano europeo per l'occupazione e la crescita, anche attraverso il sostegno a programmi e progetti di supporto alle fasce sociali meno abbienti; il sostegno allo sviluppo agricolo e rurale (inteso in una logica di multifunzionalità) e contrastare lo spopolamento delle aree interne;
- la promozione di progetti di cooperazione internazionale e scambio di buone prassi.

Per il conseguimento, di questi obiettivi, l'Agenzia potrà:

- compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, e, in via esemplificativa, potrà vendere, acquistare, permutare, ipotecare, assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle varie attività, assumere partecipazioni in altri Enti aventi oggetto analogo o connesso al proprio e potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In particolare, l'Agenzia si propone di:

- fornire assistenza, advisory e collaborazione tecnico-giuridico-finanziaria per l'accesso ai fondi europei, diretti ed indiretti, fondi dedicati alle iniziative di cooperazione territoriale, nazionali e regionali, alle istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, alle imprese, agli enti senza scopo di lucro, alle associazioni di categoria così come a chiunque abbia presentato o intenda presentare progetti per utilizzare i fondi europei, assicurando qualifica tecnica per il potenziamento amministrativo dei soggetti pubblici e privati con cui collabora;
- realizzare e promuovere progetti di internazionalizzazione a beneficio delle piccole e medie imprese nazionali, favorendone i contatti con istituzioni pubbliche e private internazionali;
- realizzare iniziative volte a promuovere la perfetta conoscenza dei meccanismi di accesso a fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali attraverso una migliore offerta formativa in materia di programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione delle risorse UE;
- offrire ogni supporto allo sviluppo delle aziende e degli Enti sia pubblici che privati attraverso la promozione dell'associazionismo, del partenariato e della certificazione di qualità; offrendo, servizi di ricerca, di sostegno alla produzione,

alla commercializzazione e alla organizzazione logistica e giuridica.

- monitorare il territorio, individuandone i processi di sviluppo, allo scopo di fornire attività formativa e di orientamento al lavoro promuovendo ogni opportuna iniziativa affinché gli stessi processi si realizzino;
- progettare e gestire iniziative turistiche e culturali, con lo scopo di favorire lo sviluppo del patrimonio artistico e delle tradizioni e culture locali, valorizzare con progetti di sviluppo ambientale sostenibile la richiesta di biodiversità dei parchi, delle aree marine protette e dell'intero ecosistema marino;
- partecipare a programmi e bandi afferenti ai propri scopi sociali promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente organismo pubblico o privato afferenti con i propri scopi sociali;
- operare nel settore della formazione e riqualificazione del personale attraverso la gestione di corsi di formazione professionale e di alta formazione, in sinergia con enti di formazione, università e centri di ricerca specializzati;
- promuovere la ricerca e lo studio sulla situazione economica e sociale; realizza studi e ricerche relative al capitale umano alle politiche attive del lavoro, al disagio sociale, alle più innovative forme di intervento pubblico e privato, compreso un efficace utilizzo dei più moderni strumenti finanziari a supporto; promuove seminari, convegni, workshop e attività informative sui fondi comunitari, anche a supporto di tematiche ambientali e di tutela della natura, a beneficio di istituzioni territoriali pubbliche e private;
- promuovere azioni volte a favorire le pari opportunità e la possibilità di concreta realizzazione sociale per le categorie svantaggiate; di monitoraggio del territorio, individuandone i processi di sviluppo, allo scopo di fornire attività formativa e di orientamento al lavoro;
- promuovere collaborazioni e collegamenti con istituzioni ed associazioni culturali ed economiche, promuovendo la creazione di reti comunicazionali con istituzioni, enti locali, associazioni di categoria, camere di commercio, banche ed intermediari finanziari e non, organismi del terzo settore, nonché con tutti quei soggetti coinvolti in progetti di sviluppo economico e sociale. A tal fine, l'Agenzia agevola i rapporti tra le istituzioni di cui sopra, rappresentandone i rapporti con gli organismi comunitari, compresi gli organismi finanziari BEI e FEI;
- utilizzare tutte le più moderne tecnologie di comunicazione: telefono, siti telematici o web, radio, televisioni, audiovisivi, giornali prodotti in proprio e da terzi, giornali;
- raccogliere fondi, siano essi frutto di donazioni o legati a sponsorizzazioni, ottenere finanziamenti pubblici e privati;
- organizzare servizi di assistenza e di supporto alle strutture pubbliche esistenti;

- nominare commissioni, comitati ed altri organismi, tecnici, scientifici e culturali per il conseguimento degli scopi sociali;
- aderire e partecipare ad altre associazioni, consorzi od organismi; aderire e stringere partneriati, da formalizzare attraverso convenzioni e protocolli d'intesa, con organismi pubblici, privati e del terzo settore, che perseguano gli stessi obiettivi sociali.

Art.4 - Durata e scioglimento.

La durata dell'"Agenzia" è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Ove detta durata non sia stata previamente postergata con rituale modifica statutaria, l'Associazione si scioglierà senza ulteriori formalità ed il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa che l'Assemblea Generale degli Associati designerà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.5 - Gli Associati

Possono aderire all'Agenzia tutti coloro che, avendo compiuto i diciotto anni di età ed essendo interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali, lo scopo e le finalità, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati, se in regola con il pagamento delle quote annuali da pagarsi in favore dell'Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea ed approvano, in detta sede, con le maggioranze di seguito previste, sia la nomina degli Organi dell'Associazione, sia le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.

L'ammissione di ogni Associato può avvenire su richiesta espressa del candidato o su proposta del Consiglio Direttivo, ed è deliberata dall'Assemblea degli associati, secondo i quorum di cui al successivo art. 7.

Il nuovo associato deve dichiarare, anche in sede assembleare che ne accetta l'ammissione, di aderire senza riserve al presente Statuto.

L'Associato può recedere dall'Associazione a norma dell'art.2526 CC.

Nel caso in cui un Associato, con il proprio comportamento, abbia arrecato pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell'Associazione può essere sanzionato dal Consiglio Direttivo, con il richiamo e la diffida.

Nei casi implicanti l'omesso versamento delle quote associative, sia ordinarie e sia straordinarie come deliberate nel bilancio preventivo dall'assemblea degli associati, e/o indegnità, l'associato decade dalla sua partecipazione all'associazione con constatazione da parte dell'assemblea che ne verbalizza l'uscita dall'associazione.

Art.6 - Organi dell'Agenzia

Sono Organi dell'Agenzia:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

4. il Segretario Generale;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio de Probiviri;
7. il Collegio dei revisori.

Art.7 - L'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è costituita dalla generalità degli aderenti all'Associazione, siano persone fisiche, che giuridiche, e le sue delibere, prese in conformità dello Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

La quota di partecipazione all'Associazione è fissata annualmente dal consiglio direttivo, indicando l'importo a carico dei soci promotori, dei soci ordinari e quello dei soci sostenitori.

Gli associati, sia persone fisiche e sia giuridiche, con o senza scopo di lucro, si distinguono in:

- soci promotori, cioè coloro che hanno costituito l'Agenzia ovvero provvedono a promuoverla con attività, scaturenti dalla proprie prestazioni d'opera, unita alla quota associativa e dirette al sostenimento dell'Agenzia. Vengono considerati tali dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari, cioè coloro che partecipano attivamente alla vita associativa;
- soci sostenitori, cioè coloro che, pur non partecipando direttamente alla vita associativa, contribuiscono allo sviluppo dell'immagine della stessa, anche per la propria notorietà, nonché per la indubbia e riconosciuta moralità. Questi non vengono convocati in occasione delle riunioni dell'assemblea degli associati.

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, e:

- a. elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori;
- b. approva il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relativa relazione;
- c. approva le linee guida ed il piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
- d. approva le modifiche da apportare al presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, salvo che per le deliberazioni che implicano modifiche statutarie e/o lo scioglimento anticipato e/o la proroga della durata dell'Associazione. In tale ultimo caso valgono sempre i quorum costitutivi e deliberativi della prima convocazione.

L'assemblea sarà convocata, anche fuori dalla sede legale dell'associazione, purché in Italia, dal Presidente del consiglio direttivo mediante raccomandata consegnata alle poste almeno otto giornio prima della data dell'assemblea, ovvero con qualsiasi altro

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati, ai componenti del consiglio direttivo, al collegio dei probiviri e dei revisori se nominati, al domicilio risultante dai libri dell'associazione (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato o dai componenti degli organi dell'associazione e che risultino espressamente dai libri dell'associazione). L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, il consiglio dei probiviri e dei revisori se nominati, sono presenti ed informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se il collegio dei probiviri e revisori, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate al collegio dei probiviri e revisori che siano rimasti assenti.

Ogni associato che avente il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un mandatario anche non associato, nei confronti del quale non ostino divieti di legge.

E' dovere del presidente dell'assemblea controllare la regolarità della delega e decidere sul diritto del delegato di partecipare all'assemblea.

Art.8 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo entro i successivi dieci giorni dalla sua elezione si riunisce e provvede ad eleggere tra i propri membri il Presidente dell'Agenzia, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se ad esso partecipano la metà più uno dei propri membri elettivi e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le dimissioni scritte di un numero che non rappresenti i due terzi del Consiglio direttivo, comporta la cooptazione dei membri mancanti al fine di raggiungere il numero legale per il buon funzionamento del consiglio direttivo.

Le dimissioni, invece, dei due terzi del Consiglio Direttivo implicano la decadenza dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo, che dura in carica il periodo che sarà indicato dall'assemblea degli associati, ha le seguenti funzioni:

- a. fissa le norme per il funzionamento dell'Agenzia;
- b. sottopone all'Assemblea ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da approvare entro e non oltre il 30 aprile di ciascun esercizio associativo;
- c. determina il programma di lavoro sulla base delle linee guida e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative approvati dall'Assemblea;
- d. assume il personale;
- e. elegge il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- f. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti all'Associazione;
- g. ratifica nella prima adunanza successiva i provvedimenti di propria competenza, adottati per motivi di necessità e di urgenza dal Segretario Generale.

Il consiglio direttivo sarà convocato, anche fuori dalla sede legale dell'associazione, purché in Italia, dal Presidente mediante raccomandata consegnata alle poste almeno otto giorni prima della data della riunione, ovvero almeno tre giorni prima in caso d'urgenza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai componenti del consiglio direttivo, al collegio dei probiviri e dei revisori se nominati, al domicilio risultante dai libri dell'associazione (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal componente degli organi dell'associazione e che risultino espressamente dai libri dell'associazione). L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

In mancanza di formale convocazione, il consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i suoi componenti, il consiglio dei probiviri e dei revisori se nominati, sono presenti ed informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se il collegio dei probiviri e revisori, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate al collegio dei probiviri e revisori che siano rimasti assenti.

Art.9 - il Presidente

Il Presidente del consiglio direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e dura in carica il medesimo periodo di carica del consiglio direttivo, salvo dimissioni o sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente, anche disgiuntamente con il Segretario Generale, rappresenta legalmente l'Agenzia nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea degli Associati.

Art.10 - il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e dura in carica il medesimo periodo di carica del consiglio direttivo, salvo dimissioni o sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale, anche disgiuntamente con il Presidente, rappresenta legalmente l'Agenzia nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Provvede alla tenuta ed aggiornamento del Registro degli Associati; è capo del personale e dispone, anche d'intesa con il Tesoriere, la gestione dei pagamenti e delle entrate.

Art.11 - il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e dura in carica il medesimo periodo di carica del consiglio direttivo, salvo dimissioni o sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- a. predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ciascun anno, e del bilancio consuntivo che sottopone allo stesso Consiglio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, come indicato al successivo articolo 16, per poi essere approvato dall'assemblea degli associati, con modalità e termini indicati nel precedente art. 7;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Agenzia nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- c. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e dura in carica il periodo che sarà indicato dall'Assemblea degli associati che lo elegge, salvo dimissioni o sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare e risolvere, con decisione avente valenza negoziale vincolante, tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o gli organi di quest'ultima, tra i membri degli organi o tra gli organi stessi.

Art.13 - il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dura in carica il periodo che sarà indicato dall'Assemblea degli associati che lo elegge, salvo dimissioni o sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge nel

suo seno il Presidente.

Il Collegio redige la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo ed esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss del CC; esso agisce di propria iniziativa; su richiesta di uno degli organi dell'Associazione; od infine su segnalazione scritta e firmata anche di uno solo degli Associati.

Art.14 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Agli Associati che le ricoprono compete solo il rimborso delle eventuali spese regolarmente documentate.

Art.15 - Quota Associativa annuale

La Quota Associativa annuale a carico di ciascun Associato è determinata dal consiglio direttivo e deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ciascun anno.

Gli Associati in ritardo o non in regola con il pagamento della quota annuale non possono esprimere il proprio voto in Assemblea né essere eletti ad alcuna carica sociale.

Art.16 - Risorse economiche

L'Agenzia trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, da:

- a. quote associative e contributi degli Associati;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dallo Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche, di fondazioni e/o altre Associazioni;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Agenzia a qualche titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'operatività con gli istituti di credito spetta al tesoriere, ovvero al Presidente ovvero al Segretario Generale, con firma disgiunta, oppure con firma congiunta nel caso di attribuzione dei poteri a due o più cariche come sopra rappresentate, secondo delibera del consiglio direttivo.

L'esercizio associativo comincia il 01/04 e termina il 31/3 dell'anno successivo.

Art.17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.